REGOLAMENTO (CEE) N. 1317/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE, del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 4 e l'articolo 24 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento applicabili ai semi di colza, di ravizzone e di girasole occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che i prezzi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole devono essere fissati per qualità tipo determinate; che è opportuno che le qualità tipo vengano stabilite tenendo conto delle qualità medie dei semi raccolti nella Comunità; che per i semi di colza, di ravizzone e di girasole la qualità definita per la campagna 1989/1990 corrisponde a tali esigenze e può quindi essere mantenuta per la campagna 1990/1991;

considerando che, a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento vanno fissati, per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, al livello indicato qui di seguito;

considerando che l'importo da aggiungere al prezzo indicativo, al prezzo di intervento e al prezzo d'acquisto all'intervento per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» deve essere fissato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati come segue:

a) prezzo indicativo per i semi di colza e di ravvizone:
   - 42,05 ecu/100 chilogrammi per la Spagna;
   - 45,02 ecu/100 chilogrammi per gli altri Stati membri;

b) prezzo d'intervento per i semi di colza e ravizzone:
   - 37,79 ecu/100 chilogrammi per la Spagna;
   - 40,76 ecu/100 chilogrammi per gli altri Stati membri;

c) prezzo indicativo per i semi di girasole:
   - 49,73 ecu/100 chilogrammi per la Spagna;
   - 58,35 ecu/100 chilogrammi per gli altri Stati membri;

d) prezzo d'intervento per i semi di girasole:
   - 44,85 ecu/100 chilogrammi per la Spagna;
   - 53,47 ecu/100 chilogrammi per gli altri Stati membri.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si applicano a semi alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile:

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 33.
(4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.
(5) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

a) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità e il 40% di olio, per i semi di colza e di ravizzone;

b) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità e il 44% di olio, per i semi di girasole.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo da aggiungere al prezzo indicativo, al prezzo di intervento e al prezzo di acquisto all'intervento dei semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissato a 2,50 ecu/100 chilogrammi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile:

— a decorrere dal 1° luglio 1990 per i semi di colza e di ravizzone;

— a decorrere dal 1° agosto 1990 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY